

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 301338/2018](#) pubblicato nella giornata di ieri, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla speciale **procedura** prevista per la **definizione degli atti del procedimento di accertamento** riferiti alle **società e alle associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e iscritte nel Registro Coni.

La **definizione agevolata** riservata alle **Asd e Ssd** prevede le seguenti differenze rispetto alla misura prevista per tutti gli altri contribuenti:

- mentre per la generalità dei contribuenti è previsto, ai fini della definizione agevolata, il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi), alle Asd e Ssd è richiesto il pagamento soltanto della **metà delle maggiori Ires e Irap**, mentre **l'Iva è dovuta per intero**. Con riferimento alle **sanzioni** e agli **interessi**, invece, se la procedura ordinaria li esclude totalmente, in questo caso è richiesto il pagamento del **5% delle sanzioni** e del **5% degli interessi** dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali, ad esempio, le spese di notifica;
- mentre per la generalità dei contribuenti non sono previsti importi massimi entro i quali è ammessa la definizione agevolata, le **società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata** se l'ammontare di ciascuna delle maggiori **Ires o Irap**, indicate nell'atto da definire, sia **superiore ad euro 30.000** per ciascun periodo di imposta. La maggiore Iva non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l'associazione sportiva dilettantistica **superi** il richiamato **limite** può comunque avvalersi della **definizione agevolata** degli atti di accertamento **prevista per tutte le altre società**.

Sebbene la norma si limiti a richiedere l'iscrizione nel Registro Coni per poter beneficiare della procedura in esame, con il **provvedimento** è ulteriormente precisato che, al fine di poter versare soltanto la metà delle imposte, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni **nel periodo d'imposta oggetto di definizione**.

Come anche previsto con il [provvedimento prot. n. 298724/2018 del 09.11.2018](#), per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento la società o l'associazione sportiva dilettantistica può utilizzare i **dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24** ricevuto unitamente all'**atto da definire**, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (eccezion fatta per l'Iva) e utilizzando i relativi **codici tributo**, il **codice atto**, il **codice**

ufficio e l'anno di riferimento.

L'importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul **totale delle sanzioni irrogate per intero**, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell'atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del **cumulo giuridico** previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#), indicate nel prospetto A, sia quelle che **non vi hanno concorso**, indicate nel prospetto B dell'avviso di accertamento.

L'importo da versare pari al **5% degli interessi**, infine, è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli **ulteriori interessi** per ogni giorno successivo sino alla **data di pagamento inclusa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >